



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] del [redacted], proposto da:
[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore
Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in
Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano,
Ministero dell'Economia e delle Finanze-Comitato di Verifica per le
cause di servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura
generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto [redacted]/n pos. [redacted] del [redacted] con il quale è stato
decretato che le infermità lamentate non sono dipendenti da causa di
servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano e di Ministero dell'Economia e delle Finanze-Comitato di Verifica per le cause di servizio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Primo Caporal Maggiore dell'Esercito (VFP4) ricorrente si è arruolato in qualità di VFP1 in data [REDACTED], congedato nel [REDACTED] si è nuovamente arruolato in qualità di VFP4 il [REDACTED] ed ha partecipato, sia nel corso di specializzazione di incarico missilista, sia nell'ordinario impiego, ad attività in poligono di tiro, oltre che a due missioni in Afghanistan dall'ottobre [REDACTED] all'aprile [REDACTED] e dal settembre [REDACTED] all'aprile [REDACTED] ad attività che lo hanno esposto – in particolare nei T'OO ove ha svolto mansioni di rallista all'interno di un plotone di mortai e attività pattuglia di medio lungo raggio - a disagi alimentari (cd. razioni kappa), ambientali (polveri/sabbia) e soprattutto all'uranio impoverito, oltre che ad altre sostanze tossiche utilizzate nelle operazioni di pulizia di armamenti effettuate senza misure di protezione. Egli espone altresì di essere stato, in vista dell'impiego all'estero, sottoposto a numerose vaccinazioni senza rispettare i tempi previsti dai protocolli medici.

Successivamente il ricorrente è stato riscontrato affetto da "adenocarcinoma infiltrante del sigma" per rimuovere il quale è stato sottoposto nell'agosto del [REDACTED] ad un intervento chirurgico ed a [REDACTED]

cicli di chemioterapia. In data [REDACTED] egli ha presentato un'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tale infermità e di concessione dell'equo indennizzo.

In data [REDACTED] la C.M.O. presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di [REDACTED] riconosceva l'esistenza della predetta infermità e lo giudicava "temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato" dall'agosto [REDACTED] in quanto affetto da patologia tumorale (in terapia salvavita).

Con parere n. [REDACTED] il Comitato di verifica per le cause di servizio nella seduta del [REDACTED] ha ritenuto che l'infermità del ricorrente non può riconoscersi dipendente da causa di servizio sulla base della considerazione che "nei precedenti di servizio dell'interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o concausalità non sussistendo, altresì, nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico".

Con Decreto n. [REDACTED]/n pos. [REDACTED] del [REDACTED], sulla base del parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, è stata respinta l'istanza di concessione dell'equo indennizzo presentata dal ricorrente in data [REDACTED].

Il decreto ed il parere sopraindicati sono impugnati con il ricorso in esame deducendo i seguenti motivi di censura: 1) Eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione; 2) Violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/90.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata con memoria di stile.

In vista dell'udienza di merito il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione medica.

All'udienza pubblica del [REDACTED] la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo di censura dedotto con il primo motivo di ricorso.

Il giudizio medico-legale con cui il Comitato di verifica per le cause di servizio nella seduta del [REDACTED] ha escluso che l'"adenocarcinoma infiltrante del sigma" da cui il ricorrente è stato riscontrato affetto successivamente al rientro dal servizio nei TT.OO. potesse essere ricondotto a causa di servizio è del tutto assiomatico in quanto non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico che ha indotto il competente Collegio a ritenere che "nei precedenti di servizio dell'interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica" considerato altresì che "nel caso di specie, non sussistono precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico".

Si tratta di una motivazione assolutamente generica che non è idonea a sorreggere il giudizio di non riconducibilità a causa di servizio della patologia tumorale in questione in quanto non tiene in alcun conto il potenziale effetto patogeno dei fattori di rischio menzionati dall'interessato, in particolare dell'essere stato esposto a polveri di uranio impoverito e sottoposto a numerose vaccinazioni in occasione della partecipazione a missioni in teatro operativo.

La pericolosità dei fattori sopraindicati avrebbe dovuto indurre il Comitato di verifica per le cause di servizio ad evidenziare con chiarezza le ragioni per cui, nello specifico caso del ricorrente, si

dovesse ritenere escluso il notorio effetto teratogeno delle numerose vaccinazioni (registrate nel libretto sanitario) a cui era stato sottoposto il ricorrente asseritamente - senza il rispetto della tempistica prescritta dalla scienza medica - che comporta una diminuzione delle difese immunitarie (con conseguente aumento del rischio di ammalarsi di cancro), come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza in materia (vedi, tra tante, TAR Friuli, n. 549 del 13.11.2014; TAR Calabria-Catanzaro, n. 1568 del 2.10.2014, TAR Lazio, Sez. I bis, n. 7777 del 21.7.2014 e n. 7363 del 16.8.2012 con riguardo al linfoma di Hodgkin, TAR Puglia - Lecce Sez. II, 14.2.2014, n. 454 con riguardo al carcinoma spino cellulare; TAR Campania-Napoli, n. 1084 del 25.2.2013 relativamente al carcinoma papillare della tiroide; TAR Sicilia- Palermo, n. 321 del 10.2.2012 relativamente alla medesima patologia) e dell'ormai parimenti noto effetto teratogeno dell'esposizione alle polveri dell'uranio impoverito e di nanoparticelle di minerali pesanti (vedi, per tutte, Cons. Stato, IV, 4.9.2013, n. 4440) che ha indotto lo stesso legislatore a riconoscere l'esistenza del rischio specifico correlato all'impiego nei Teatri Operativi e di conseguenza a prevedere la concessione di appositi benefici economici in favore del personale interessato (art. 1079 comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010 - e già con l'abrogato art. 2 D.P.R. n. 37 del 2009 emanato in attuazione dell'art. 2, commi 78 e 79 della L. n. 244 del 2007).

Tutti elementi, questi, che non solo non sono stati adeguatamente valutati nel parere in contestazione, ma non sono stati neppure implicitamente menzionati, tanto da far supporre che il predetto Comitato non abbia attentamente considerato, nonostante la rassicurazione in tale senso riportata con formula di stile tralatizia

nelle premesse dell'atto impugnato, le specifiche condizioni ambientali e di servizio in cui operava il ricorrente, limitandosi ad asserire che queste ultime – si ribadisce, non meglio specificate - non abbiano svolto alcuna efficacia neppure a livello concausale, sull'insorgere della patologia tumorale del ricorrente. Una siffatta motivazione, assolutamente generica e astratta, non soddisfa l'onere motivazionale, incombente sull'Amministrazione, che risulta, nelle particolari condizioni ambientali in questione, particolarmente rafforzato: come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, incombe sull'Amministrazione l'onere di provare che l'esposizione del militare all'inquinante in parola ed alle vaccinazioni di rito non abbiano determinato l'insorgere della patologia e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l'insorgere dell'infermità (vedi, tra tante, T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 10-10-2013, n. 2034; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-02-2012, n. 321; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 04-03-2014, n. 649).

Nel caso in esame invece il Comitato di verifica non ha né menzionato quel complesso insieme di fattori causali e/o concausali (impiego in poligoni di tiro, sottoposizione a vaccinazioni etc.) ripetutamente segnalati dalla Comunità scientifica - rappresentati davanti alla Commissione Bicamerale e da questa recepiti- né degli ulteriori fattori di rischio riconducibili all'esposizione di inquinanti in ambito lavorativo (in particolare l'esposizione ad agenti inquinanti e cancerogeni nell'attività di pulizia degli armamenti e durante lo svolgimento di attività di addestramento), né tantomeno fornito congrue ragioni per escludere che le particolari condizioni di impiego

del ricorrente potessero aver influito sull'insorgere della patologia tumorale in contestazione.

Motivazione che si rendeva tanto più necessaria nel caso di specie dato che dalla documentazione medica da ultimo depositata, pare evincersi, da un lato, che la patologia da cui è affetto il ricorrente sembrerebbe non riconducibile a predisposizione genetica secondo gli accertamenti fino ad ora effettuati (all. 22), e, dall'altro lato, che la presenza di nanoparticelle dei metalli pesanti rinvenuta nei frammenti biotici del ricorrente – che altrimenti risulterebbe inspiegabile (secondo gli specialisti consultati dal ricorrente, infatti, l'unica possibilità alternativa di giustificare la presenza di tali particelle nel proprio corpo, è solo l'essere stati a contatto con le stesse in un altoforno) - possa essere ricondotta all'inalazione di polveri di uranio impoverito, come prospettato sia delle considerazioni tecniche contenute nella Relazione Medico legale del [REDACTED] del Dott. Filonzi (che si era espresso nel senso dell'efficacia quantomeno concausale dell'attività lavorativa svolta) sia nel Rapporto della Dott.ssa Gatti del [REDACTED] (che si riferisce alla presenza nei frammenti biotici del ricorrente di nanoparticelle di origine esogena non biocompatibili, in particolare detriti di alluminio, ferro, titanio, cromo etc.).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso risulta fondato e va pertanto accolto con conseguente annullamento, per quanto di ragione, degli atti impugnati; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione che, in esecuzione della presente sentenza dovrà ripronunciarsi sull'istanza del ricorrente, al fine di sanare il difetto di motivazione riscontrato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso in esame nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati.

Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio liquidate nella misura di €. 2.000,00 più IVA e CNPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]

[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

[REDACTED]
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)